

IL REATO PROGRESSIVO: ATTIVITÀ DELITTUOSA DINAMICA E RISCHI DI OVERSANCTIONING NEL PRISMA DEL REATO COMPLESSO (*)

di Lucia Maldonato

Il contributo analizza la figura del reato progressivo, istituto privo di espressa disciplina codicistica e oggetto di divergenti inquadramenti da parte di dottrina e giurisprudenza. Mentre quest'ultima tende a "manipolare" la categoria, utilizzandola nel contesto della consumazione del reato, la dottrina classica la colloca, secondo accenti molto diversi, nell'alveo del concorso apparente di norme. Il reato progressivo pare, peraltro, condividere diversi tratti con la figura del reato complesso, e in particolare con il c.d. reato eventualmente complesso, figura, che guarda al rapporto tra fatti storici anziché tra fattispecie astratte e che potrebbe costituire un valido strumento per riconoscere il concorso apparente al di fuori dei rigidi limiti dettati dal principio di specialità. Per saggiare l'utilità pratica della categoria, si approfondisce la giurisprudenza più recente in tema di maltrattamenti e di tortura. La Cassazione riconosce pacificamente che le due fattispecie concorrono materialmente, tuttavia in casi di evidente escalation di gravità e di continuità funzionale dell'azione, il reato progressivo (o eventualmente complesso) potrebbe offrire una via dogmatica più solida rispetto ai criteri valoriali, per evitare indebiti sovraccarichi sanzionatori e per garantire l'irrogazione di una pena che tenga conto dell'unità sostanziale dell'azione criminosa in progressione.

SOMMARIO: 1. La categorizzazione giurisprudenziale del reato progressivo: dal concorso di norme a profili di consumazione del reato. – 2. L'elaborazione della dottrina classica sul reato progressivo. – 3. Il reato progressivo nel prisma del reato complesso. – 3.1. Il reato eventualmente complesso. – 4. Il reato progressivo al banco di prova di un caso pratico: il rapporto tra le fattispecie di maltrattamenti e di tortura. – 5. Conclusioni.

1. La categorizzazione giurisprudenziale del reato progressivo: dal concorso di norme a profili di consumazione del reato.

All'interno del codice vigente, come anche nel codice abrogato, non esiste alcuna disposizione che disciplini espressamente il reato progressivo¹ con la conseguenza di un suo difficile inquadramento.

(*) In vista della pubblicazione su *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

¹ Cfr. RANIERI (1942a), p. 24.

Se, da un lato, la dottrina prevalente ha elaborato la categoria nell'ambito degli istituti del concorso apparente di norme e del concorso di reati², si deve alla giurisprudenza l'aver richiamato l'attenzione sull'istituto della progressione, grazie ad una originale configurazione dommatica, differente da quella tradizionalmente offerta dalla dottrina sopra richiamata.

La giurisprudenza ha infatti trattato tale categoria nel contesto teorico della consumazione del reato, quale schema per differire il momento consumativo o per indicare l'approfondirsi dell'offesa, nel tentativo evidente di dilatare i termini di prescrizione.

Da tale prospettiva, non vi è dubbio che la progressione nel reato costituisca un comodo aggancio categoriale per inglobare tutte le ipotesi di attività delittuosa per così dire *dinamica*, consistente nell'integrazione di una pluralità di fattispecie in *escalation* di gravità; ciò, tuttavia, potrebbe provocare non indifferenti sovrapposizioni categoriali e non secondarie frizioni rispetto ai principi che fondano il diritto penale tradizionale.

In effetti, la giurisprudenza di legittimità, già da diversi anni, utilizza la categoria del reato progressivo per indicare il protrarsi della condotta (o delle condotte) criminose, con il conseguente differimento del momento consumativo del reato, attraverso la categoria del *reato progressivo nell'evento*.

Questa categoria serve alla giurisprudenza a inglobare quei casi in cui la realizzazione del reato deriva da più condotte che approfondiscono l'offesa al bene giuridico³. Si rinvencono riferimenti al reato progressivo nell'evento nella giurisprudenza in tema di lottizzazione abusiva⁴, di stupefacenti⁵, di usura⁶ o di estorsione⁷, tutte fattispecie c.d. di durata⁸, secondo moduli che avvicinano il reato progressivo alle forme di reato permanente, di reato a consumazione prolungata⁹, o

² Lo colloca tra le deroghe al concorso di reati SABATINI (1932), p. 468.

³ In questo senso, nella manualistica più recente, sulla categoria del reato progressivo, cfr. PIFFER (2023), p. 713; CARINGELLA (2024), pp. 1418 ss.; FIORE C. e FIORE S. (2023), pp. 619 ss.

⁴ La giurisprudenza descrive la lottizzazione abusiva come un reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente, v. Cass., Sez. III, 17 novembre 2022, n. 32084, in DeJure. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 14053, in CED Cass. 272697 - 01; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 12772, in CED Cass., 252236.

⁵ Cfr. *infra*.

⁶ Cass., Sez. II, 24 novembre 2017, n. 53479, in Giur. pen. web, 27 novembre 2017.

⁷ La giurisprudenza ha definito reato a consumazione progressiva l'estorsione e nello specifico le condotte di chi garantisce la regolare e continuata percezione del pizzo mensile corrisposto dalla vittima, Cass., Sez. II, 29 novembre 2024, n. 43745.

⁸ Si veda l'interessante indagine di AIMI (2020), in part. pp. 118 ss.

⁹ Un esempio è quello del reato di riciclaggio, ove si pone il problema della natura unitaria del reato nei casi di plurime operazioni finanziarie di ripulitura del denaro di provenienza illecita. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. III, 26 gennaio 2015, n. 3414, in DeJure. Diversamente si qualifica il riciclaggio come un reato a duplice schema in Cass., Sez. II, 13 luglio 2016, n. 29869, in DeJure. In generale sulla fattispecie di riciclaggio e sulle diverse fasi che criminologicamente caratterizzano il *money laundering*, cfr. DELL'OSSO (2017), pp. 35 ss.

anche a duplice schema, rientrando dunque nel macro-tema della consumazione del reato¹⁰.

Particolarmente interessante è l'esempio della contravvenzione di lottizzazione abusiva prevista e punita all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che viene espressamente qualificata, nella giurisprudenza di legittimità¹¹, come reato progressivo nell'evento. La fattispecie, infatti, si ritiene inverata al primo atto di trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dunque al primo frazionamento o avvio dei lavori. In tali casi, non vi è coincidenza tra il momento di perfezionamento del reato, in cui si instaura la situazione antigiuridica e il momento consumativo del reato stesso. Considerata la pluralità delle condotte tipizzate, l'inizio della consumazione si verifica con la prima condotta conforme al fatto tipico di lottizzazione giuridica (frazionamento) o materiale (avvio dei lavori) ma, qualora ad essa seguano altre condotte, allora, solo al loro esaurimento si verificherà la definitiva consumazione del reato. Il reato è dunque progressivo in quanto le condotte illecite realizzano una progressione nell'offesa al bene giuridico, un approfondimento della stessa che giustifica lo spostarsi del momento consumativo.

Similmente accade nelle ipotesi di corruzione negoziale, ove, tradizionalmente, si ancora il momento consumativo al perfezionarsi del *pactum sceleris*. Nell'ipotesi in cui vi sia la sola promessa, senza dazione, si è ritenuto che la successiva ricezione del denaro e di altre utilità già accettate non si limiti a costituire un *post factum* non punibile, ma sposti il momento consumativo. È, dunque, al momento della ricezione che bisogna guardare, poiché la dazione o le eventuali molteplici dazioni costituiscono momenti di approfondimento dell'offesa al bene giuridico tutelato¹².

Come la giurisprudenza ha precisato in maniera cristallina: «secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità. Quest'ultimo tratto di condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una sorta di passaggio necessario da un *minus* (la promessa) ad un *maius* (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione - ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia»¹³.

¹⁰ Sulla distinzione tra consumazione e perfezionamento del reato si veda la tradizionale posizione di MANTOVANI F. e FLORA G. (2023), pp. 443 ss. Di recente, sulla consumazione del reato si veda l'indagine di BRASCHI (2020), in part. pp. 19 ss. sulle ragioni alla base delle attuali opzioni ermeneutiche in tema di consumazione del reato nel dibattito sul concorso di reati e concorso apparente di norme.

¹¹ V. BRASCHI (2020), p. 120.

¹² Cfr. di recente Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2023, n. 15641, in CED Cass. 286376-01, per una fattispecie relativa ad un accordo corruttivo antecedente all'entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, 69, seguito da dazioni intervenute in tempi successivi alla modifica normativa che introduceva una disciplina sfavorevole, caso in cui la Corte ha ritenuto applicabile la norma di maggiore rigore, nella vigenza della quale aveva avuto luogo la dazione. In senso conforme, cfr., Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2016, n. 5105/2017, in CED Cass., 269501-01; Cass., Sez. VI, del 07 febbraio 2003, n. 23248, in CED Cass. 225669. Diversamente si ritiene in Cass., Sez. VI, 26 aprile 2004, Rv. 229780, che individua il momento consumativo nel perfezionarsi dell'accordo corruttivo.

¹³ Cass., SS.UU., 25 febbraio 2010 - dep. 21 aprile 2010, n. 15208.

Ancora, il duplice schema è idoneo a differire il momento consumativo anche nelle contestazioni del delitto di usura¹⁴, sulla base di un affermato approfondirsi dell'offesa coincidente con i momenti del pagamento o della riscossione delle somme pattuite¹⁵.

È evidente che, se inteso in questi termini, il reato progressivo si limita a costituire un comodo schema per dilatare i termini di prescrizione del reato, generando peraltro sovrapposizioni di non poco momento rispetto al già confuso problema dei reati di durata¹⁶.

Occorre dunque prendere atto del fatto che la giurisprudenza ha creato una nuova categoria, senza dimenticare però che il reato progressivo possiede una sua autonomia concettuale, che trova la sua cittadinanza nel dibattito, ancora molto vivace, sul concorso apparente di norme e sui criteri di sua risoluzione¹⁷.

2. L'elaborazione della dottrina classica sul reato progressivo.

In tale ambito, come anticipato, una prima definizione di reato progressivo è quella data da attenta dottrina che ritiene che esso si esprima nel «trascorrere da fatti meno gravi a fatti più gravi della stessa specie o di specie analoga» e al tempo stesso che con questa definizione «si vuole indicare nella figura compiuta il punto d'arrivo dell'episodio delittuoso»¹⁸. In assenza di una previsione codicistica espressa, dunque, la dottrina ha dato una precisa forma a questa categoria in ragione della particolare relazione in cui possono trovarsi più reati. Difatti, il reato progressivo ricorre allorché la realizzazione di un reato implica necessariamente l'inveramento di altro reato meno grave¹⁹, che dal primo rimane assorbito in applicazione di criteri valoriali, quali il principio di consunzione o di sussidiarietà, o in ragione del principio di specialità. Si tratta dunque di una relazione di successione tra reati, idonea a risolvere più violazioni

¹⁴ Si vedano le considerazioni di BERTOLINO (2010), in part. pp. 129 ss.

¹⁵ Sul momento consumativo dell'usura si veda, *ex multis* Cass. Sez. II, 16 aprile 2025, n. 26040, in CED Cass., 288376-01; Cass., Sez. II, 6 marzo 2018, n. 11839, in CED Cass. 272351-01; Cass., Sez. II, 04 giugno 2014, n. 37693; Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, in CED Cass. 248132. Sui profili di concorso di soggetti che pur non partecipando all'accordo intervengono a riscuotere le somme, cfr. AIMI (2020), p. 180 s.

¹⁶ La dottrina evidenzia che l'unica nozione normativa di consumazione dal carattere prolungato è quella del reato permanente e al di fuori di questa non è possibile riconoscere un fenomeno di prolungamento della consumazione senza contravvenire alle disposizioni codicistiche. In questo senso, cfr. BRASCHI (2020), p. 121.

¹⁷ Tra le più recenti monografie in tema di concorso apparente di norme e unità o pluralità del reato, v. SCOLETTA (2023), in part. pp. 286 ss.; BIN (2022), in part. pp. 430 ss.

¹⁸ Si veda la fondamentale voce a cura di VASSALLI (1987), pp. 1150 ss. e in part. p. 1155.

¹⁹ L'esistenza stessa del reato progressivo si fonda sul fatto che da una condotta iniziale, che realizza un reato, si passa a un'ulteriore attività che concretizza una forma di reato più grave, la quale include tra i suoi elementi costitutivi il reato più semplice e meno grave. Non vi è reato progressivo senza l'inclusione nel reato più grave del reato meno grave, secondo GRISPIGNI (1932), p. 508. Ritiene che possa aversi reato progressivo solo in quei casi in cui esiste una espressa disposizione di parte speciale, sulla cui base si stabilisce l'assorbimento della fattispecie legale minore in altra più grave, della quale la prima rappresenta il presupposto, SABATINI (1946), p. 483 ss.

di legge in un unico reato, con la conseguente irrogazione di un'unica pena; è il caso, ad esempio, del reato di sequestro di persona, cui segue il reato di riduzione in schiavitù²⁰ o quello di lesioni personali cui segue l'omicidio del soggetto precedentemente leso²¹.

Tuttavia, nonostante l'assonanza lessicale, il reato progressivo si differenzia dalla figura della progressione criminosa²² la quale si caratterizza, invece, per l'esistenza di una pluralità di risoluzioni criminose; diversamente dal reato progressivo in cui la risoluzione criminosa è del tutto unitaria, posto che la volontà del reo è già originariamente diretta verso l'offesa più grave²³. Sotto questo aspetto, tuttavia, esiste un contrasto in dottrina, che si divide essenzialmente in due orientamenti. Una prima parte della dottrina ritiene inverato il reato progressivo nel caso in cui l'agente, da una originaria condotta che configura un tipo di reato, passa a un'altra attività concretizzante una forma di crimine «che non tanto include in sé il reato precedente quanto, piuttosto, lo presuppone»²⁴. I due reati si porrebbero in un ordine cronologico, nel quale un reato si trova in una posizione di *minus* rispetto a quello seguente²⁵. Ne consegue che gli

²⁰ La giurisprudenza meno recente considerava il reato progressivo quale forma di reato complesso, intendendolo talvolta come *species* del reato complesso stesso, caratterizzato da un'offesa crescente allo stesso bene giuridico, v. Cass., Sez. I, 16 aprile 1984, n. 7439, in CED Cass. 165695. Il reato progressivo si sostanzierebbe in una successione di lesioni via via più gravi allo stesso bene o a beni giuridici superiori secondo Cass., Sez. I, 22 febbraio 1984, n. 3129, in CED Cass. 163539; v. anche Cass., Sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770, in CED Cass. 244459-01, ove si è ritenuto, in tema di associazione a delinquere, che plurime condotte di direzione e di organizzazione, consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrino due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto ascrivibile nel paradigma del reato progressivo, caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico.

²¹ Per una recentissima sentenza su di un caso di colluttazione tra detenuti, durante la quale uno dei contendenti ha riportato una ferita al capo che, dopo otto mesi è sfociata nella morte della vittima si veda Cass., Sez. V, 25 ottobre 2021, n. 1363, in IUS Penale con nota di NOCERA. La sentenza si presenta di particolare interesse poiché chiude un caso in cui la Corte d'appello aveva ridotto la pena per omicidio preterintenzionale modulando in modo più favorevole il giudizio di bilanciamento tra circostanze e dichiarando «assorbita la pena irrogata all'imputato» con una precedente condanna, ad anni due di reclusione, per il reato di lesioni personali aggravate pronunciata dalla Corte di merito e nelle more divenuta irrevocabile. La decisione è degna di attenzione perché riesce a dare contezza della progressione tra i due reati attraverso la valorizzazione del divieto di *bis in idem* sostanziale. Applicando le coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale sul tema, secondo la Cassazione, al mutare dell'evento in un rapporto di gravità crescente, da lesioni in morte della vittima derivanti da un'unica condotta, corrisponde una diversità dei fatti. In ragione di ciò, pur nulla ostando all'instaurazione di una pluralità di procedimenti per i diversi titoli di reato (lesioni e omicidio preterintenzionale), la proporzione della risposta sanzionatoria potrà comunque essere garantita con la detrazione della pena già irrogata. Tale principio di detrazione può dunque trovare applicazione attraverso le norme in tema di commisurazione della pena, ai sensi degli indici di cui all'art. 133 c.p.

²² Sull'identità tra la categoria del reato progressivo e la progressione criminosa, v. ANGELO COMNENO (1954), p. 19. Diversamente ritengono RANIERI (1942a), pp. 59 ss.; MANTOVANI (1966), pp. 338 ss. e 584 ss. Ancora, assume che la progressione criminosa in senso stretto o in senso tecnico sia collegata al reato progressivo, VASSALLI (1987), pp. 1151 ss.

²³ Di recente CARINGELLA (2024), pp. 1418 ss.

²⁴ Così, ANGELO COMNENO (1954), p. 21.

²⁵ Fissa il concetto del reato progressivo con riferimento ai casi nei quali, da un reato più semplice, l'attività del soggetto procede verso forme più gravi, che lo comprendono e lo includono tra i suoi elementi costitutivi, BATTAGLINI (1940), pp. 343. Evidenzia che la teoria si presta a criticità in assenza di un richiamo

elementi oggettivi del primo si compenetrano negli elementi oggettivi del secondo, con una intensificazione dell'elemento soggettivo, che si protrae fino alla cessazione della progressione. È evidente che, da tale angolo visuale, nel reato progressivo andrebbero a confluire altresì l'antefatto e il postfatto non punibile che perderebbero così la propria autonomia categoriale, peraltro discussa²⁶.

Si tratterebbe quindi, secondo tale dottrina, di una forma di crimine del tutto unitario, che risulta dalla natura delle cose e forma un vero e proprio reato di passaggio²⁷, di cui un tipico esempio potrebbe essere quello della diffamazione rispetto alla calunnia, gli abrogati atti di libidine rispetto alla violenza carnale²⁸.

Può dunque concludersi che, secondo la dottrina del "reato di passaggio", il reato progressivo costituisce una forma di manifestazione di un rapporto astratto tra fattispecie. Quando si discorre di reato progressivo non ci si dovrà soffermare sulla relazione in cui si pongono più fatti naturalisticamente considerati rispetto alle disposizioni di diritto penale, dovendosi piuttosto stabilire quale rapporto ricorra tra alcuni modelli criminosi e di quale valutazione essi siano suscettivi, in base a un apprezzamento degli elementi che li compongono, allorché vengano realizzati in successione immediata dalla condotta di uno stesso soggetto²⁹. Secondo la dottrina, si tratta, dunque, di un'indagine che prescinde dall'analisi del caso particolare nel quale tale dipendenza si manifesta; una questione, insomma, che inerisce al rapporto strutturale tra fattispecie e relativo all'eventuale riconoscimento di un concorso apparente tra queste.

Su un diverso solco, si colloca quella dottrina che giustifica tale figura alla luce del divieto di *bis in idem* sostanziale³⁰, secondo la quale la fattispecie progressiva risulta

alla medesimezza del contesto di azione, in assenza del quale non potrà che ritenersi inverato un concorso di reati RANIERI(1942b), p. 27. La progressione può anche essere estensiva e non intensiva, passando dunque da un *maius* ad un *minus* secondo SABATINI, (1932), pp. 79 ss.

²⁶ L'autonomia della categoria è fortemente discussa in dottrina, in quanto renderebbe applicabili i criteri valoriali, in tema cfr. VASSALLI (1987), pp. 1154 ss.

²⁷ Nella dottrina italiana, sul reato progressivo come reato di passaggio, cfr. ANGELO COMNENO (1954), p. 23. Critica l'espressione reato di passaggio per indicare il reato progressivo, poiché rischia di incentrare l'attenzione sui reati attraverso cui la prosecuzione delittuosa passa e cioè su quei fatti che non vengono assoggettati ad autonoma punizione, VASSALLI (1987), p. 1155.

²⁸ Ancora, v. VASSALLI (1987), p. 1157, secondo cui il reato progressivo si inverte allorché una fattispecie astrattamente considerata ne contiene necessariamente altre e allorché la sua realizzazione passa attraverso l'inverarsi delle fattispecie minori, non importa se lesive dello stesso bene giuridico e di tutti i soggetti passivi offesi dalla maggiore. Ne consegue che la pena non può che essere quella stabilita per la fattispecie più ampia. Gli esempi formulati sono quelli dell'invasione di terreni, punito ai sensi dell'art. 633 c.p. rispetto a quello di ingresso abusivo nel fondo altrui, di cui all'art. 637 c.p.; il delitto di tratta e commercio degli schiavi, ex art. 601 c.p. rispetto al sequestro di persona, art. 605 c.p.

²⁹ In tal senso, cfr. RANIERI (1942b), p. 38.

³⁰ In generale, sulla valorizzazione del principio di *bis in idem* sostanziale e sulla capacità di tale criterio di fornire, valorizzando la componente fattuale, un valido strumento per risolvere il concorso apparente di norme, v. SCOLETTA (2023), pp. 286 ss. A parere di tale dottrina, il principio di *ne bis in idem* sostanziale, così come canonizzato all'interno della Costituzione e come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 200/2016 (Corte cost., 31 maggio 2016 – 21 luglio 2016, n. 200, in Arch. pen., 2016, n. 3, con commento di FABERI), consentirebbe all'interprete di assumere quale bussola interpretativa nella valutazione del concorso

unitaria perché idonea ad assorbire il disvalore degli stadi progressivi di offesa al bene giuridico da tutelare³¹ e, ancora, chi sostiene che si tratti di una figura che trae il proprio fondamento dal caso particolare, che risulta dalla stessa natura delle cose³².

Se queste sono le posizioni della dottrina, la giurisprudenza maggiormente risalente ha, in effetti, considerato il reato progressivo nella sua dimensione di fatto integrato da più condotte che, approfondendo l'offesa, ma mantenendo l'unità di azione, giustifica la deroga alle regole sul concorso di reati e a favore di una pena unica.

In questo senso diverse sono le sentenze che, ad esempio, in tema di stupefacenti, hanno ritenuto che si configuri il reato progressivo quando l'azione realizza una successione necessaria di lesioni via via più gravi riguardanti lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore a fronte del medesimo soggetto passivo. Nello specifico, il susseguirsi temporale delle varie fattispecie alternative previste dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685³³ sulla disciplina degli stupefacenti quando unico è l'oggetto materiale del reato non realizza altrettante figure di reato in concorso materiale tra di loro, ma un unico reato, assorbendo la fattispecie cronologicamente più avanzata quelle precedenti³⁴.

Ancora, la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del reato progressivo in un caso, particolarmente interessante, di omicidio pluriaggravato commesso da un contadino che, allo scopo di impossessarsi del denaro di una donna, che gli aveva rifiutato un prestito, tentava di ucciderla e, convinto di esservi riuscito, si introduceva nell'abitazione di costei alla ricerca del denaro. Appropriatosi di quanto trovato, nell'allontanarsi dalla casa si rendeva conto che la donna si era faticosamente rialzata e,

apparente di norme il fatto concreto. Se il portato del divieto di *bis in idem* è quello di impedire di punire due volte un soggetto sulla base dello stesso giudizio di disvalore, allora bisognerà individuare con precisione l'*idem crimen*, ossia il fatto nella sua dimensione tipologica, inteso quale fatto produttore un disvalore manifestato nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità e prenderlo quale parametro per fare in modo di non punire lo stesso contenuto di illecito. Più approfonditamente, v. SCOLETTA (2023), in part. pp. 485 ss. e 528 ss.

³¹ FIORE C. e FIORE S. (2023), pp. 649 ss.; così come VASSALLI (1987), p. 1160 che ritiene che il reato progressivo sia espressione non del criterio di specialità ma di consunzione; sul problema dell'utilizzabilità dei criteri valoriali, cfr. ROMANO (2004), pp. 179 ss. Ritiene validi sia la consunzione che la sussidiarietà, MASERA (2006), pp. 1162 ss. Di recente, sulla problematicità ma anche sulla necessità dei criteri valoriali, v. SCOLETTA (2023), pp. 20 ss.

³² Sul punto ANGELO COMNENO (1954), p. 23. Sull'ipotesi del contenimento tra fatti storici, si veda *infra* e, sin d'ora, le recenti considerazioni di BIN (2023), p. 27.

³³ Si tratta della Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope in vigore al tempo in cui fu emessa la sentenza cui si riferisce.

³⁴ V. Cass., Sez. I, 22 febbraio 1984, n. 3129, in CED Cass. 163539-01. Similmente pare essersi posta la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ove si è ritenuto che nel caso di più condotte tra loro in progressione per espressa descrizione normativa aventi ad oggetto sostanze stupefacenti eterogenee ma appartenenti alla medesima tabella non si realizzi un concorso di reati bensì un unico reato, poiché ogni comma descrive diverse modalità di realizzazione di un medesimo unico reato. Cfr. Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063 in DeJure.

a fronte di ciò, si determinava a sopprimerla³⁵. Nel fondare il proprio convincimento circa la sussistenza di un unico reato la Cassazione ha messo in evidenza il brevissimo lasso di tempo intercorso tra le due fasi in cui si era snodata la vicenda e la medesimezza della vittima di tali reati, ritenendo pertanto che «gli atti di violenza posti in essere dall'imputato, in un contesto di tempo e luogo sostanzialmente unico come la persistente e unica intenzione di cagionare la morte della vittima, come sono avvinti da una logica unitaria, così sono indissociabilmente collegati tra di loro sul piano della valutazione giuridica penale e non possono dar luogo che alla configurazione di un unico delitto di omicidio volontario»³⁶.

È proprio in base allo snodarsi continuativo dell'azione verso un'acme di offensività che la Cassazione ha ritenuto di riconoscere l'esistenza di un reato progressivo, la cui configurazione giuridica è caratterizzata dalla inclusione o dalla continenza di un reato meno grave in uno più grave, violatore dello stesso bene giuridico o di un bene di maggiore importanza. In tali casi, secondo la Corte, l'assorbimento del reato minore in quello maggiore, pur non essendo espressamente stabilito dalla legge, costituisce una derivazione necessaria del canone generale del *ne bis in idem*, cioè della regola per cui un fatto non può essere posto più volte a carico della stessa persona.

All'opposto, vi è altra giurisprudenza che ha ritenuto che il reato progressivo si configuri solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo di reato e non consista nell'intensificarsi dell'attività ma nel passaggio ad una attività diversa per quanto connessa. In tal senso si pronuncia la Cassazione, quando esclude l'operatività del criterio dell'assorbimento decidendo per il concorso del furto aggravato delle chiavi di un'abitazione, sottratte all'interno di una autovettura, con il successivo furto in abitazione perpetrato attraverso l'utilizzo di tali chiavi³⁷ o, ancora, nel caso di condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento di un'autovettura mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura³⁸.

Ebbene, l'analisi casistica mette in evidenza la capacità del reato progressivo di cristallizzare ipotesi di attività delittuosa dinamica in progressione di offensività, in cui l'esito di più marcata incisione rispetto al bene giuridico è oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente sin dal principiare della condotta. Sembra, dunque, che

³⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 1974, n. 10097, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, con nota di DEL ROSSO (1976), pp. 623 ss. che formula una nutrita serie di notazioni critiche, in particolare rispetto al concetto di azione e all'utilizzo del criterio finalistico.

³⁶ Cass., Sez. I, 9 gennaio 1974, cit., p. 636. Particolarmente interessante è l'argomentazione della Corte sul profilo dell'azione, che viene concepita in una prospettiva finalistica, «come entità comprendente il comportamento umano volontario che si inserisce consapevolmente nel divenire causale, cambiando forma e formando coscientemente la realtà in maniera conforme agli scopi che la volontà dell'agente si pone e ai mezzi da lui consapevolmente ordinati per raggiungere quei fini». Il dolo, di conseguenza resta costantemente legato all'azione come sua inconfutabile fisionomia e come forma specifica della condotta in cui il concetto d'azione si concretizza, quale volontà che unifica e coordina una serie di atti verso la realizzazione di un fine.

³⁷ Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2023, n. 48528, in DeJure.

³⁸ Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 18667, in CED Cass. 281250; In senso ancora conforme, Cass., Sez. I, 4 ottobre 1978, n. 16209, in CED Cass. 140675.

il reato progressivo, nel tenere conto del nesso di funzionalità tra determinati delitti, costituisca un utile strumento per irrogare una pena davvero aderente ai profili di disvalore del fatto posto in essere, evitando indebiti sovraccarichi sanzionatori. Non sfugge, tuttavia, come nel nostro ordinamento sia presente un altro e diverso istituto preposto proprio a queste finalità, ossia il reato complesso. A fronte di ciò, occorre approfondire tale aspetto per comprendere se il reato progressivo possa avere una propria reale autonomia o non costituisca piuttosto un diverso modo di descrivere istituti già presenti all'interno del codice.

3. Il reato progressivo nel prisma del reato complesso.

Se, come si è potuto concludere, il reato progressivo non è altro che una fattispecie unitaria derivante dalla giustapposizione di due fattispecie che autonomamente costituiscono reato e che si pongono in un *continuum* di offensività, è evidente come esso si inserisca a tutti gli effetti nella più ampia categoria del meglio noto reato complesso in senso stretto³⁹ o reato c.d. composto⁴⁰, canonizzando un suo particolare modo di essere, guardato nel dinamismo dell'attività delittuosa, che va da un *minus* ad un *maius*.

Il reato progressivo, nella stessa guisa del reato complesso, derogando alle regole in tema di concorso di reati, sembra dunque tenere conto già a livello astratto dei livelli di funzionalità e di strumentalità tra reati⁴¹; l'unificazione legislativa comporta infatti una riconsiderazione delle fattispecie originarie, con una nuova pena o con un aggravamento della pena originaria⁴².

Rispetto alla fattispecie generale dell'art. 84 c.p., il reato progressivo si fonda più marcatamente sul dinamismo aggravante dell'attività delittuosa, che vede un accrescimento dell'offesa al bene giuridico. Ebbene, se questo è vero, occorre tenere presente la dimensione di marcata concretezza della progressione offensiva, che potrebbe, in determinate circostanze, giustificare l'applicazione di una fattispecie complessa anche in assenza di un rigido rapporto di specialità tra fattispecie astratte⁴³.

³⁹ La dottrina distingue tra reato complesso in senso stretto e in senso lato, ove per reato complesso in senso lato si intende il reato che in tutte o in alcune delle sue forme tipiche ne ricomprende un altro, con in più almeno un elemento ulteriore non costituente reato, cfr. ROMANO (2004), p. 793.

⁴⁰ Cfr. MANTOVANI (1966), pp. 262 ss. Evidenzia la pressoché totale coincidenza del reato progressivo con il reato complesso RANIERI (1942b), p. 28; *contra* ANGELO COMNENO (1954), p. 20. Diversamente, considerano il reato complesso come una *species* del reato progressivo SALTELLI-ROMANO DI FALCO (1931), p. 451.

⁴¹ In questo senso, cfr. ROMANO (2004), p. 797.

⁴² Sulla c.d. tipicità unitaria del reato complesso, incentrato su requisiti fattuali di strumentalità finalistica e, dunque, figura del tutto svincolata da considerazioni involgenti il divieto di *bis in idem*, che invece presuppone la duplicità dei fatti fra loro in concorso anche solo in via ipotetica, di recente, CANTISANI (2025), p. 34 e pp. 37-38 che evidenzia l'estraneità del reato complesso anche alla speculazione sul concorso apparente di norme.

⁴³ Sulla necessità di una considerazione prioritaria del contesto empirico di riferimento nella valutazione dell'unità o della pluralità della condotta, cfr. FALCINELLI (2017), pp. 77 ss.

Nella ricerca di un equilibrio tra rigidi formalismi e aderenza ai profili di fatto, occorre pertanto farsi guidare dalla *ratio* ispiratrice del reato complesso, ossia quella di cristallizzare un autonomo ambito di disvalore e così individuare una sanzione quanto più aderente al fatto commesso. È questo doppio ordine di obiettivi che pare porsi quella dottrina che contesta una valenza ermeneutica limitata al piano del rapporto astratto tra fattispecie di cui all'art. 84 c.p. Tale dottrina evidenzia che, voler perseverare nel ritenere che il reato complesso si configuri solo in presenza della somma di almeno due reati o di un reato accompagnato da elementi non delittuosi, significherebbe dare all'art. 84 la valenza di un'applicazione legale dell'art. 15 c.p.⁴⁴. In altri termini, ritenere che elementi costitutivi del reato complesso siano fatti che costituirebbero autonomamente reato equivale a dire che ogni volta che fosse integrata la fattispecie complessa lo sarebbero anche le componenti, dunque il reato complesso si limiterebbe ad essere un mero doppiante del principio di specialità⁴⁵.

A fronte di ciò, parte della dottrina, al fine di individuare un ambito di operatività del tutto autonomo del reato complesso, propone una diversa lettura dell'art. 84 c.p., come ipotesi in cui una fattispecie non ne contiene un'altra necessariamente, ma solo in alcune sue forme concrete di manifestazione: è questo il reato eventualmente complesso o complesso eventuale.

3.1. Il reato eventualmente complesso.

Il reato eventualmente complesso, come è noto, è una categoria che guarda non al rapporto tra fattispecie astratte quanto al rapporto tra fatti storici, per ricercarne un eventuale reciproco contenimento. Esso si inverte ogni qual volta un fatto, sussumibile

⁴⁴ Così, testualmente, ROMANO (2004), p. 797.

⁴⁵ Si vedano le considerazioni di BIN (2023), p. 24. Intendendo il reato complesso come un doppiante del principio di specialità poco senso avrebbero le disposizioni che ad esso si riferiscono, in particolare l'art. 131 c.p., l'art. 301, co. 3 c.p. e l'art. 170 c.p. L'art. 131 c.p., ove dispone la procedibilità d'ufficio per il reato complesso qualora essa sia prevista per taluno dei reati che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, sembra una norma priva di utilità poiché la procedibilità d'ufficio costituisce già regola generale, mentre la procedibilità a querela deve essere espressamente prevista. In assenza di tale previsione, la procedibilità d'ufficio sarebbe comunque la regola per il reato complesso. Ancora, l'art. 170 c.p., che stabilisce la non estinzione del reato complesso in presenza di una causa estintiva di un reato componente costituisce anch'essa una previsione superflua, poiché anche in sua assenza si applicherebbe comunque la fattispecie generale. Quanto invece all'art. 301 c.p., esso norma i profili di concorso di reati nei delitti contro la personalità dello Stato. Al comma 3 vi è l'ipotesi delle offese alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore contro il Presidente della Repubblica o un Capo di Stato estero che siano elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso. In tale caso si stabilisce lo "scioglimento" della fattispecie complessa e la riviviscenza della disciplina sul concorso di reati. Ciò implicherebbe l'esistenza di un reato complesso costituito da uno dei delitti contro la personalità dello Stato quali elementi costitutivi del reato complesso o come sue circostanze aggravanti. Pare tuttavia che tali fattispecie non esistano nella legislazione di parte speciale. Tali elementi portano dunque la dottrina a ritenere che l'area applicativa del reato complesso possa essere ben più ampia che quella di traduzione del principio di specialità.

sotto una fattispecie di reato, può essere integrato solo attraverso la commissione di altro fatto che corrisponde e si sovrappone ad una parte del fatto principale integrante reato⁴⁶.

Svariati sono gli esempi prospettabili: una truffa che si consuma con l'utilizzo di un atto falso, poi dismesso e mai più utilizzato; la commissione di operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale, operazioni consistenti unicamente nella commissione di fatti integranti un ricorso abusivo al credito; o ancora la commissione di fatti di ricorso abusivo al credito che sostanziano le operazioni dolose che hanno cagionato il dissesto della società⁴⁷. In tutte tali ipotesi non è affatto riscontrabile né un rapporto di specialità in astratto né, tantomeno, può parlarsi sul piano logico formale di reato complesso; purtuttavia gli spazi di sovrapposizione tra le condotte e il nesso di strumentalità che le avvince devono comunque essere prese in attenta considerazione, se si vuole far davvero buon governo dei principi in tema di dosimetria sanzionatoria e individualizzazione della pena.

Sebbene tale ricostruzione si esponga a non secondarie obiezioni, sia sul piano logico-formale, in quanto fa dipendere l'ambito applicativo di una norma penale da elementi legati alle peculiarità del caso concreto⁴⁸, sia sul piano dell'individuazione di parametri per stabilire quale norma contenga l'altra, una più approfondita analisi del reato eventualmente complesso riesce quantomeno a smorzare tali obiezioni e, soprattutto, a risolvere tutta una serie di problemi pratici in cui si rischia di non riconoscere l'operatività del concorso apparente di norme.

In primo luogo, che l'opera interpretativa del giudice non si espliciti solo sul piano logico formale del rapporto tra norme ma contempli, anche nelle ipotesi di acclarata operatività del principio di specialità, una preliminare selezione del fatto storico-concreto rilevante a fini penalistici è fuori di dubbio⁴⁹. È pacifico che, anche per

⁴⁶ BIN (2023), pp. 35 ss. che formula l'interessante esempio dei rapporti tra incendio e disastro ambientale.

⁴⁷ Per un caso giurisprudenziale di piena sovrapposibilità fattuale tra le condotte potenzialmente integranti quattro diverse fattispecie si veda Cass., SS.UU., 25 gennaio 2006, n. 3087, in DeJure. Sotto questo aspetto, interessante è la vicenda relativa ad un amministratore di fatto di due società dichiarate fallite al quale erano stati contestati plurimi episodi di truffa in danno di istituti bancari e, conseguentemente, diverse imputazioni di bancarotta nonché il reato di incendio. Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che i fatti di bancarotta distrattiva fossero da intendersi assorbiti nelle contestazioni di truffa, tenuto conto che le somme distratte coincidevano con il profitto di tale ultimo reato e che non vi erano altri creditori, al di là degli istituti di credito, ponendosi nel solco di quella giurisprudenza che esclude il concorso tra bancarotta e appropriazione indebita, allorquando esista coincidenza tra profitto illecito acquisito dalla società e la sottrazione del medesimo alla garanzia dei creditori eroganti. I Giudici di legittimità hanno all'opposto ritenuto che i due reati possano ben concorrere, in ragione delle strutturali differenze che intercorrono tra le condotte di truffa e di distrazione, nonché dalla diversità sul piano cronologico delle condotte che si «pongono in modo progressivo e logicamente consequenziale e che impediscono, pertanto, la riconduzione delle fattispecie ad un *idem factum*». In tema, cfr. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2019, n. 13399, in IUS Crisi d'impresa, 27 giugno 2019, con commento di MINNITI.

⁴⁸ Ravvisa la necessità di attenersi rigidamente ai criteri strutturali per un profilo prima di tutto logico SOTIS (2020), p. 191, ove si afferma «Guardare i rapporti tra norme e non il concreto atteggiarsi dei fatti evita di far dipendere il concorso apparente di norme dalle peculiarità e differenze tra i fatti e quindi di incorrere nell'assurdo corollario di affermare o negare il concorso apparente tra due stesse norme a seconda dei fatti concretamente commessi».

⁴⁹ Ciò emerge peraltro dalla giurisprudenza europea che utilizza un criterio di *idem factum* che si basa su un

valutare l'esistenza del concorso apparente alla luce del principio di specialità nella sua dimensione applicativa, occorre che sia compiuta una prodromica selezione delle circostanze che caratterizzano il fatto nella sua unicità⁵⁰.

La sussunzione del fatto storico sotto la norma incriminatrice avviene in prima battuta con l'individuazione del numero di azioni o di omissioni tipiche all'interno del medesimo quadro spazio-temporale e in ragione della coerenza rispetto alla finalità e alla medesimezza dell'oggetto materiale⁵¹. Solo una volta individuata la manifestazione concreta da disciplinare, potrà valutarsi se essa è sussumibile sotto una o più norme e soltanto dopo si opererà il vaglio della specialità⁵².

Fissato un comune punto di partenza, ossia l'individuazione degli esatti contorni della vicenda da disciplinare, secondo i teorici del reato eventualmente complesso è possibile stabilire l'esistenza di un concorso apparente al di là dei rigidi confini fissati dal principio di specialità senza cadere nell'applicazioni di criteri valoriali, quali sussidiarietà e consunzione, che, come è noto, sono almeno formalmente rifiutati dalla giurisprudenza⁵³.

Così opinando, il reato eventualmente complesso riuscirebbe a dare un senso autonomo tanto all'art. 84 c.p., quanto alle norme da esso richiamate⁵⁴, disciplinando l'ipotesi in cui una fattispecie ne contiene un'altra solo "eventualmente", ossia in alcune forme di manifestazione concreta. La disciplina dell'art. 84, dunque, regolerebbe i casi di contenimento tra fatti storici, canonizzando un'ipotesi generale di concorso apparente alternativa rispetto alla specialità e acquistando così un contenuto realmente precettivo⁵⁵. In questo modo l'interprete troverebbe un referente normativo in base al quale poter affermare la sussistenza di un concorso apparente di norme senza dover

esame diretto del fatto storico. Si avrà medesimezza del fatto allorché vi sia identità dei suoi elementi costitutivi, condotta, evento e nesso di causalità. Su questi aspetti, cfr., per i riferimenti i bibliografici, *supra*, nota 31.

⁵⁰ Su questo aspetto si concorda con quanto emerso nell'indagine di BIN (2023), p. 30. Si tratta di una conclusione ampiamente argomentata nel più ampio studio di ID. (2022), 6 ss.

⁵¹ Molto efficace sul punto è FALCINELLI (2017), p. 77. La nozione – di condotta – andrà quindi tratta da una prospettiva di stringente ordine naturalistico ed umano, mediante un accertamento che si avvalga di comuni criteri empirici.

⁵² Si evidenzia che l'importanza della selezione delle circostanze di fatto ha rilievo tale da essere prodromica anche alla corretta individuazione dell'operatività del principio di specialità, dovendosi accertare quella specifica violenza privata e quel particolare furto realizzano quella peculiare rapina prodottasi *hic et nunc*. Simili considerazioni varranno per il sequestro di persona e la violenza privata, potrà ritenersi operante la specialità se quella violenza privata sia stata realizzata nell'ambito di quel sequestro di persona, non dopo la cessazione del sequestro, essendo quindi necessari la medesimezza di contesto e l'identità di azione. Più ampiamente, sul punto, cfr. BIN (2023), p. 33.

⁵³ Sul criterio di specialità quale unico criterio in base al quale ritenere esistente o meno il concorso apparente di norme, cfr. Cass., 20 ottobre 2010, n. 1235/2011, in CED Cass. 248864 e, più di recente, Cass. SS.UU., 15 luglio 2021, n. 38402, in Sist. pen. Sulla tendenza della giurisprudenza a estendere il campo del concorso apparente al di là delle ipotesi di specialità, adottando un approccio ispirato al *ne bis in idem* sostanziale, cfr. VALLINI (2011), p. 853.

⁵⁴ Su questo aspetto cfr. MANTOVANI (1966), pp. 297 ss.

⁵⁵ Cfr. BIN (2022), p. 430.

ricorrere a parametri valoriali, quali l'assorbimento/consunzione⁵⁶ o la sussidiarietà tacita, parametri che non possiedono alcun aggancio codicistico e che, pertanto, sono strumenti consegnati alla libertà ermeneutica del giudice.

Ebbene, non può non evidenziarsi che, pur a fronte del fascino teorico che presenta il reato eventualmente complesso, esso si espone alla medesima obiezione che i suoi sostenitori formulano avverso i criteri valoriali: la definizione dei margini del contenimento fattuale potrebbe anch'essa essere nella libera disponibilità dell'organo giudicante. Di tale obiezione sono ben consci coloro che perorano la causa del reato eventualmente complesso, i quali rimarcano come, al fine di non estendere in maniera indeterminata gli argini della categoria, sia necessario identificare con chiarezza i criteri in base ai quali individuare prima l'unicità del fatto e poi il rapporto di continenza tra fatti, depurato da ogni inquadramento giuridico⁵⁷. A tal fine, si evidenzia che, per individuare il fatto concreto rilevante occorre però evitare di utilizzare criteri pre-giuridici e indeterminati, dovendosi piuttosto adottare parametri normativi di giudizio, differenti dal riferimento puro e semplice alla fattispecie tipica, che siano in grado di scomporre in singole azioni uniche il flusso degli accadimenti storici⁵⁸.

Al di là dei riferimenti a criteri di stampo "naturalistico" quali l'unità di contesto, le modalità di azione, la medesimezza della vittima⁵⁹ o relativi all'unità del fine, secondo questa dottrina si può comprendere se il fatto materiale è unitario – e dunque il concorso apparente – attraverso un *test* che riesca a dare le coordinate per replicare il rapporto di continenza tra fatti materiali. Il fatto concreto che integra un reato potrà dirsi continente rispetto al fatto concreto che integra un altro reato «se provando il primo si prova automaticamente anche il secondo, senza che residuino ulteriori accertamenti di fatto da compiere, ma non viceversa»⁶⁰.

In tale prospettiva, si avrà unità dell'azione quando due fatti si fondano per intero o solo in parte sulla stessa gamma di atti materiali. Come nel caso di una truffa commessa attraverso l'utilizzo di un atto falso poi dismesso e mai più utilizzato, dove l'utilizzo di un atto falso è condotta identica all'azione con cui si induce in errore la vittima. Se è vero che occorreranno una serie di atti successivi per completare la tipicità della truffa, ciò non esclude che sia la condotta di falso che la condotta rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p. costituiscano azioni identiche e, venuto meno l'utilizzo dell'atto falso, verrà inevitabilmente meno anche la condotta di induzione in errore.

Che il reato eventualmente complesso non costituisca oggetto di mera speculazione dottrinale è fuori di dubbio: vi sono nella giurisprudenza, specie più risalente, diverse aperture rispetto allo stesso. La Cassazione, pur cercando di mantenere l'argomentazione sul piano del rapporto fra fattispecie, riconosce l'operatività del reato eventualmente complesso in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, il fatto della detenzione

⁵⁶ Sulla necessità di un'opera di rivalutazione del ruolo del criterio dell'assorbimento, cfr. FINOCCHIARO (2017), pp. 344 ss.

⁵⁷ Diversamente si ritiene di recente in AIMI (2020), pp. 350 ss.

⁵⁸ In questo senso, cfr. BIN (2022), p. 299.

⁵⁹ Su criteri c.d. "naturalistici" cfr. BRUNELLI (2002), pp. 891 ss.

⁶⁰ Testualmente, BIN (2023), p. 36. V. anche ID. (2022), p. 449.

di un'arma – costituente per sé reato perché vietata ai privati la detenzione di armi da guerra e la detenzione abusiva di altre armi in violazione di prescrizioni di legge – coincide temporalmente con il fatto illecito del porto, tanto da esaurirsi in questa azione. La condotta del primo reato diviene elemento costitutivo del secondo, essendo insito nel concetto di portare quello di detenere e non potendosi perciò portare ciò che non si detiene; troveranno applicazione, in questo caso, le disposizioni sul reato complesso e non già quelle sul concorso di reati⁶¹. Ancora, la Corte ha riconosciuto la necessità di considerare la sovrapponibilità delle condotte in un noto caso in cui la medesima condotta integrava le fattispecie di commercio di sostanze dopanti, ricettazione, esercizio abusivo della professione e somministrazione di medicinali pericolosi⁶² o, ancora, in casi di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di accesso abusivo a sistema informatico⁶³. Similmente, più di recente, è stata riconosciuta una fattispecie di progressione (*rectius* di reato progressivo) tra la corruzione di minorenni e la successiva violenza sessuale, nel caso in cui il soggetto attivo del reato compie atti sessuali su sé stesso alla presenza del soggetto minorenne, nella consapevolezza della presenza di costui, con il successivo contatto sessuale con lo stesso⁶⁴. Sempre facendo riferimento alla sovrapponibilità tra le condotte, nel caso di una violenza sessuale posta in essere dallo stesso agente nei confronti della medesima vittima e della successiva morte della stessa, si è ritenuto integrato un reato complesso circostanziato, rilevante ai sensi dell'art. 84, co. 1 c.p., in quanto i reati risultavano espressione di una sequenza criminosa unitaria⁶⁵.

Se, alla luce di quanto emerso, è evidente l'affinità tra reato eventualmente complesso e reato progressivo, che guarda alla sovrapposizione tra fatti ma dall'angolo visuale del loro aumento di offensività, sorge legittimo l'interrogativo se sia opportuno mantenere una differenziazione delle due figure.

4. Il reato progressivo al banco di prova di un caso pratico: il rapporto tra le fattispecie di maltrattamenti e di tortura.

Il rischio della proliferazione di categorie dogmatiche è, inevitabilmente, di una speculazione sterile sulle stesse, senza una loro reale applicazione pratica. Nondimeno, pare che il reato progressivo, lungi dall'essere relegato tra le categorie manualistiche,

⁶¹ Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 1984, n. 7439, in DeJure.

⁶² Cass., SS.UU., 25 gennaio 2006, cit. Cfr. le considerazioni di SCOLETTA (2023), pp. 265 ss.

⁶³ Ritiene che sussista un concorso apparente tra queste fattispecie ma non tra queste e la truffa informatica, pur in presenza di un quadro che evidenzia una condotta unitaria di frode, la quale transita per i delitti di passaggio mediante l'ottenimento dei codici di accesso, Cass. Sez. II, 20 maggio 2019, n. 21987 con nota di SOTIS (2020), in part. p. 191 s. L'A. mette in evidenza il fatto che la sentenza fa leva sul c.d. criterio dell'assorbimento e, al fine di evitare di ricorrere a tale criterio, propone una strategia interpretativa che, tramite l'art. 81 c.p. consenta al giudice di non effettuare alcun aumento di pena se l'offesa prodotta da un reato di passaggio è stata assorbita dal secondo reato di passaggio.

⁶⁴ Su questo caso di assorbimento per consunzione cfr. Cass., Sez. III, 26 aprile 2023, n. 37105 in DeJure.

⁶⁵ Così Cass., Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 46453 in DeJure.

possa essere un valido strumento a disposizione del giudice per fondare il convincimento circa la sussistenza di un concorso apparente di norme senza far riferimento a sfuggenti criteri valoriali.

Per saggiare le potenzialità della categoria sul fronte dell'applicazione pratica, può essere di interesse analizzare più da vicino un recente caso, in cui la Cassazione ha ritenuto che tra il delitto di maltrattamenti e quello di tortura⁶⁶, dai quali è poi derivata la morte della vittima, sussista un concorso materiale.

L'imputato, per un rilevante periodo di tempo, aveva tenuto un comportamento di ripetuta violenza fisica nei confronti del figlio, comportamento che nei giorni immediatamente precedenti al decesso aveva subito un'ingravescenza, come emerso dai risultati delle indagini autoptiche, che avevano riscontrato la presenza di bruciature di sigarette, morsi, traumatismo da calci e pugni e la frattura della teca cranica del bimbo. In ragione della particolare gravità delle condotte e del verificarsi della morte del piccolo a causa di un calcio sferratogli dal padre, era stata ravvisata l'esistenza della fattispecie criminosa della tortura "privata"⁶⁷ e all'imputato erano stati contestati, quindi,

⁶⁶ Cfr. Cass., Sez. V, 9 luglio 2024, n. 39722 in DeJure. Nel medesimo senso, v. Cass. Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32380, in DeJure. Questo orientamento sembra porsi nel solco di quella giurisprudenza della Corte EDU in relazione alla violenza domestica e al dovere in capo agli Stati di prevenire, investigare e punire tali atti e fornire protezione alle vittime. L'interpretazione della Corte EDU sul fenomeno della violenza domestica si è in effetti evoluta: da un approccio originario che considerava il fenomeno come una violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha principiato a ricostruire le fattispecie alla luce dell'art. 3 CEDU, che canonizza un diritto assoluto e inderogabile, in quanto proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Si veda, sul punto, Corte EDU, 9 luglio 2019, ricorso n. 41261/17, *Volodina c. Russia* e, in particolare, la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque, ove evidenzia che, anche in assenza di lesioni fisiche, l'abuso psicologico subito dalle vittime di violenza domestica può oltrepassare le soglie del trattamento inumano e degradante e assumere i caratteri di una tortura, violando così l'art. 3 della Convenzione. Su tutti questi profili e sull'evoluzione della giurisprudenza EDU in tema di violenza domestica, si vedano le considerazioni di PIZZOLANTE (2024), in part. pp. 331 ss. Si nutrono non pochi timori rispetto a tale orientamento giurisprudenziale, se non adeguatamente recepito, per le ipotetiche conseguenze espansive nell'applicazione delle fattispecie codicistiche volte a punire i fenomeni di violenza domestica, dovendosi tenere ben distinti i piani della valutazione della lesione dei diritti umani e quelli del giudizio sull'integrazione di fattispecie codicistiche quali la tortura. Sull'interpretazione della fattispecie di maltrattamenti alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, si vedano Cass., Sez. VI, 12 marzo 2024, n. 23204, in DeJure; Cass., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, in DeJure. Su questi aspetti e sulla problematicità della tortura c.d. privata cfr. *infra*, nota 67.

⁶⁷ Assai problematica è la figura della tortura privata, che pare criminologicamente assai distante dai casi per i quali se ne imponeva l'introduzione, alla luce degli obblighi internazionali e della previsione dell'art. 13, co. 4 Cost. La dottrina più autorevole ha in effetti evidenziato, con riferimento alla tortura c.d. pubblica, come la *ratio* della sua introduzione risieda nella negazione della legalità, volendo punire la distorsione del potere che è nella disponibilità del soggetto agente. La fattispecie, dunque, attiene prevalentemente al disvalore di matrice pubblica derivante dall'utilizzo del potere in mano al soggetto agente in pregiudizio delle persone soggette all'autorità di quest'ultimo; in forza di ciò la tortura c.d. privata avrebbe piuttosto meritato la tipizzazione di un reato distinto, poiché portatrice di una carica offensiva del tutto differente, in questo senso PUGIOTTO (2018), p. 391 e p. 397. Sulle criticità a livello criminologico della fattispecie, cfr., di recente, PROVERA (2025), pp. 43 ss. Più specificamente sulla tortura privata, cfr. COLELLA (2016), pp. 121 ss. In generale, sulla fattispecie di cui all'art. 613 *bis* c.p., cfr. RISICATO (2018), pp. 1-20. Sull'introduzione della fattispecie di tortura e sugli obblighi convenzionali di incriminazione cfr. MAZZANTI (2025), pp. 169 ss.

l'omicidio pluriaggravato dai motivi abietti e futili, dall'utilizzo di sevizie e crudeltà e dalla c.d. minorata difesa, il delitto di maltrattamenti e quello di tortura⁶⁸.

Sotto il profilo tecnico, nel motivare l'esistenza del concorso di reati, i Giudici della Cassazione avevano ravvisato una cesura logica e temporale tra le condotte maltrattanti e quelle integranti la tortura. La Corte aveva ritenuto esistente uno snodo temporale a partire dal quale le condotte avevano subito una considerevole *escalation* e avevano dato così vita ad autonome e distinte condotte di lesività ulteriore, che avevano provocato alla vittima acute sofferenze⁶⁹. In ragione di ciò, nella prospettazione dei giudici di legittimità, la condotta torturante non poteva in alcuna maniera essere sussunta nell'alveo della fattispecie di maltrattamenti, ritenuta non in grado di stigmatizzare pienamente la condotta dell'imputato.

La Cassazione ha fondato il proprio convincimento sull'assenza di un rapporto di continenza tra le norme secondo il confronto strutturale tra le fattispecie astratte⁷⁰. Sotto questo aspetto, si è ritenuto che le norme possiedano tipicità profondamente differenti: l'art. 613 *bis* c.p. canonizza un reato doloso a forma vincolata, secondo alcuni eventualmente abituale⁷¹, in cui la limitazione della libertà personale, la relazione di affidamento e la condizione di minorata difesa sono i presupposti della condotta ed è posto a tutela della libertà morale o psichica, intesa come diritto all'autodeterminazione dell'individuo: in breve della dignità umana⁷². Diversamente deve ritenersi con riferimento al reato di maltrattamenti, reato di evento a forma libera e necessariamente abituale⁷³, a tutela dell'integrità psicofisica e del corretto sviluppo della personalità dei componenti del nucleo familiare.

⁶⁸ L'imputato era stato condannato, in primo grado, all'ergastolo con isolamento diurno per mesi nove. La Corte d'Assise d'appello, riqualificando, come si vedrà, il fatto, aveva ridotto la pena ad anni ventotto di reclusione. Tale sentenza era stata annullata in Cassazione con sentenza Cass., 13 gennaio 2023, n. 27321, in *DeJure*, limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti. La Corte d'Appello di Milano, quale giudice del rinvio, riqualifica nuovamente i fatti in tortura aggravata dalla minorata difesa e dall'evento morte, quale conseguenza voluta, ai sensi degli artt. 61, n. 5 c.p. e 613 *bis* c.p., u.c., in continuazione con i contestati maltrattamenti.

⁶⁹ La Corte d'appello ha evidenziato come, nella notte in cui è poi sopravvenuto il decesso e nei giorni immediatamente precedenti, il piccolo si fosse trovato come «una *res* in balia della furia insensata del padre, che lo ha utilizzato come bersaglio della violenza», cfr. Corte di Assise d'Appello di Milano, 13 dicembre 2023, *inedita*, p. 23.

⁷⁰ Cass., Sez. V, 9 luglio 2024, cit., punto 3.6.

⁷¹ Si tratta di un delitto a forma vincolata per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per la previsione di un evento naturalistico (le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico) e, infine, per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza). Sotto il profilo oggettivo si aggiungono poi due elementi ulteriori: la norma richiede che il soggetto attivo ponga in essere «violenze o minacce gravi» ovvero agisca con crudeltà e tali modalità sono tali da integrare il reato solo se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. La norma è stata dunque concepita con una duplice e alternativa configurazione: per un verso essa ha il carattere del reato abituale ma possiede anche una clausola di chiusura con cui si dà rilievo penale anche ad un unico atto che possa ledere l'incolumità fisica, la libertà individuale e la libertà morale del soggetto. Cfr. Cass., Sez. III, 31 agosto 2021, n. 32380, punto 3.3, in *DeJure*, ove il reato viene definito «a geometria variabile».

⁷² Per un approfondimento, cfr. COLELLA (2025), pp. 400 ss.

⁷³ Per questa posizione, cfr. BARTOLI (2022), pp. 159 ss.

Ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il presupposto della convergenza fra norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza e, dunque, di un rapporto di specialità in astratto⁷⁴, la Cassazione ha ritenuto, condivisibilmente, che non può ravvisarsi alcuna convergenza tra le fattispecie, posto che «per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., che è reato necessariamente abituale⁷⁵, possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti o, comunque, non gravi; si tratta di reato a forma libera e non è richiesta la condizione di minorata difesa della vittima, né la crudeltà, che possono integrare, al più, circostanze aggravanti. Diversamente, per l'integrazione del delitto di tortura sono richiesti comportamenti integranti, *ex se*, illeciti penali (a seconda dei casi, minaccia, violenza privata, percosse, lesioni), che si caratterizzano per la loro gravità e per la idoneità a produrre gli eventi alternativi previsti dalla norma (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico), con la conseguenza che ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti»⁷⁶. Non sussistendo, dunque, coincidenza tra gli elementi strutturali della fattispecie e a fronte della diversità del bene tutelato, dignità umana in un caso e integrità psico-fisica delle persone facenti parte del contesto familiare nell'altro, deve essere esclusa ogni forma di convergenza o di assorbimento e ammesso invece il concorso di reati⁷⁷.

Se può concordarsi con tale giurisprudenza in punto di esclusione dell'ipotesi di continenza, la ricostruzione operata in sentenza lascia comunque aperti diversi dubbi: in primo luogo logici, in ordine alla adeguata ricostruzione del contesto d'azione e, in secondo luogo, di carattere tecnico giuridico, con riferimento all'adeguatezza e all'equità del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento del concorso reale tra le fattispecie.

Principiando dal primo profilo richiamato, risulta difficile immaginare che possa darsi prova di una cesura temporale e logica tra atti di così marcata crudeltà, commessi in un arco temporale tanto ravvicinato, nella medesimezza del contesto familiare e nei confronti della stessa vittima⁷⁸. Inoltre, non è dato comprendere del tutto il *discrimen* sul quale si fonda la distinzione tra condotte maltrattanti e condotte classificabili giuridicamente quale tortura dal punto di vista oggettivo⁷⁹, ancor meno lo si comprende

⁷⁴ Cfr. *supra*, nota 53.

⁷⁵ Cass., Sez. III, 06 febbraio 2020, n. 10384 in DeJure.

⁷⁶ In questo senso, v. Cass., Sez. III, del 25 maggio 2021, n. 32380 in Giur. it., 2022, con nota di LEOTTA (2022), pp. 194 ss.

⁷⁷ Cfr. Cass., Sez. III, 25 maggio 2021, cit., che afferma il concorso di reati tra tortura e maltrattamenti ma in un caso in cui le condotte contestate erano cronologicamente ben distinte. Pur negando l'assorbimento, anche tale sentenza fa attento riferimento ai profili fattuali.

⁷⁸ Sui criteri c.d. naturalistici cfr. *supra*, nota 59.

⁷⁹ Evidenzia, assai condivisibilmente, la necessità di individuare con precisione un episodio che segni il "salto qualitativo" che consente di affermare che i maltrattamenti divengono tortura LEOTTA (2022), p. 202. L'A. commenta una sentenza ove era stato individuato plasticamente l'episodio che ha marcato il mutamento da maltrattamenti a tortura, ossia l'atto brutale della "marchiatura" della donna con una forchetta riscaldata che «richiama la marchiatura di un animale».

dal punto di vista soggettivo, non potendo tale *discrimen* riposare sulla gravità delle conseguenze della condotta, atteso che anche il reato di maltrattamenti prevede le ipotesi aggravate dalle lesioni o dalla morte della vittima. Peraltro, in via di mero inciso, nella fattispecie di maltrattamento possono essere sussunte anche condotte lesive dell'integrità fisica o anche letali per la vittima⁸⁰.

Neppure sembra sostenibile affermare, come si fa nella sentenza di legittimità conclusiva della vicenda, che la distinzione sia rinvenibile in un parossistico crescendo criminale in cui la condotta ha assunto caratteristiche che «travalicano lo schema legale dei maltrattamenti, in quanto arricchita di un devastante impatto lesivo e caratterizzata per la spietatezza dell'azione», aspetto, soprattutto quest'ultimo, che rimane complesso da provare. Delle due l'una: o la condotta spietata è sempre stata tipica della tortura sin dal principio o l'*exitus* lesivo costituisce una progressione della serie di atti iniziati con la condotta maltrattante posta in essere con sevizie. Nella medesimezza di contesto e nella omogeneità delle modalità di condotta non è dato comprendere e, dunque ritenere provata, in primo luogo la diversità della condotta e poi la modificazione del coefficiente doloso.

Sotto il profilo oggettivo, la giurisprudenza, in casi parzialmente simili, ha chiarito che, per ritenere inverata una cesura logica e cronologica tra la condotta di maltrattamento e il successivo inverarsi dell'evento morte, e, dunque, per affermare il concorso con il reato di omicidio, è necessario che vi sia una specifica e autonoma condotta con forza eziologica propria e autonoma, alla stregua di una causa sopravvenuta. In assenza di tale causa autonoma, quando il colpo mortale non è lontano dagli altri episodi di violenza, ma praticamente contestuale, allora la percossa e la successiva morte non possono che costituire il naturale sviluppo dell'unitaria e abituale condotta di maltrattamenti⁸¹.

Si espone, poi, a criticità l'argomento dell'inesistenza di alcun rapporto di convergenza tra la fattispecie di maltrattamenti e quella di tortura, che sono entrambe a base abituale.

Sotto questo aspetto, sembrano maggiormente condivisibili le argomentazioni della prima sentenza di appello⁸². La Corte di secondo grado aveva ritenuto che, nel caso di specie, dovesse ritenersi l'esistenza di un reato complesso, a norma dell'art. 84 c.p., poiché i «fatti che costituirebbero essi stessi reato (cioè: «torture» nell'accezione di cui all'art. 613 *bis* c.p.) sono già stati, *de facto*, considerate come circostanze aggravanti di un

⁸⁰ Difatti, mentre è del tutto pacifico l'assorbimento del reato di percosse nella fattispecie di maltrattamenti e, all'opposto, altrettanto pacifico è il concorso con il reato di lesioni, occorre anche tenere presente l'esistenza delle fattispecie aggravate di cui al co. 3, che stabilisce un aumento di pena nei casi in cui vengano cagionate lesioni (gravi o gravissime) o la morte.

⁸¹ In questo senso, Cass., Sez. IV, 20 dicembre 2012, n. 46848, in Dir. e Giust. Online, 2012, p. 1070, con commento di FERRETTI, per un caso di maltrattamenti posti in essere da una madre e dal suo compagno nei confronti del figlio di lei, di un anno e sette mesi, maltrattamenti dai quali era derivata la morte del piccolo in seguito ad un colpo infertogli all'addome.

⁸² Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I., 9 marzo 2022 - dep. 11 aprile 2022, n. 10, *inedita*.

solo reato oltre che condotta materiale (e cioè elemento costitutivo materiale) del reato [...] di maltrattamenti»⁸³.

In effetti, ad una attenta lettura del capo di imputazione, risulta che si ascrivono le sevizie, inferte con crudeltà, a condotte costitutive dei maltrattamenti e dell'omicidio; al contempo, però si assume che le stesse perfezionino le torture. A fronte di ciò, sebbene i giudici condividano la totale differenza strutturale tra le fattispecie astratte, essi compiono un passo ulteriore, scandagliando il caso di specie fino a riscontrare una piena sovrapponibilità, in fatto, tra le condotte poste a fondamento del delitto di maltrattamenti e quelle integranti il delitto di tortura.

Così opinando, la Corte ha ritenuto che le acute sofferenze fisiche patite dal minore, integranti la fattispecie di tortura, andassero punite come evento aggravatore del reato di maltrattamenti, nel senso voluto dall'art. 84 c.p.⁸⁴.

Pare, dunque, che, seppur tra le righe, la Corte d'Assise d'Appello abbia fatto applicazione del reato progressivo/eventualmente complesso, sulla base di profili di continenza tra fatti che giustificano l'applicazione di una sola fattispecie⁸⁵. La Corte ha dunque compiuto un'operazione di valorizzazione delle concrete modalità del fatto, che sono determinanti per fondare il concorso apparente anche tra fattispecie non convergenti⁸⁶.

L'argomentazione è condivisibile, non potendosi negare la ricorrenza di un reato eventualmente complesso, in cui si predilige la ricostruzione di fatto che vede la morte quale esito finale della complessiva condotta maltrattante. Pare, questo, un caso emblematico di attività delittuosa dinamica e progressiva sfociata nel più infausto degli esiti e che, proprio per tale ragione, presenta un disvalore unitario e non scindibile. In assenza di quelle condotte caratterizzate da particolare e intensa crudeltà, quali, nel caso concreto, le bruciature di sigarette o l'abbandono del piccolo nelle proprie deiezioni, il maltrattamento non avrebbe potuto essere perpetrato, essendo i fatti assolutamente sovrapponibili e, dunque, integranti un unico nucleo di disvalore.

A tale conclusione si potrebbero opporre alcuni dubbi rispetto all'individuazione della fattispecie applicabile.

Se è vero che da un punto di vista di stretto confronto astratto tra le fattispecie si nota una semplice convergenza e non una continenza, è vero anche che nel caso di specie

⁸³ Così Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, 9 marzo 2022, cit., p. 77.

⁸⁴ Sui profili di connessione causale cfr. Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, 9 marzo 2022, cit. pp. 64-66, ove si evidenzia che è sufficiente l'esistenza di un mero rapporto di carattere materiale tra i maltrattamenti e l'evento più grave. Su questi aspetti si veda anche Cass., Sez. IV, 20 dicembre 2012, cit. La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'esistenza del nesso eziologico tra maltrattamenti e morte non sia necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa esclusiva degli eventi più gravi, in considerazione del principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., cfr. Cass., Sez. V, 13 aprile 2010, n. 28509, in CED Cass. 247885, per un'ipotesi in cui ai maltrattamenti era seguito il suicidio della vittima; Cass., Sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129/08, in CED Cass. 239584.

⁸⁵ La sentenza parla di «quasi perfetta sovrapponibilità degli elementi fattuali», Corte d'Assise d'Appello di Milano, Sez. I, 9 marzo 2022, cit., p. 78.

⁸⁶ Sui profili di completa sovrapponibilità delle condotte e sulla compenetrazione degli elementi fattuali che possono fondare la decisione circa la sussistenza del concorso apparente, si veda SCOLETTA (2023), p. 265.

la tortura viene imputata quale condotta a base abituale. Potrebbe dunque sostenersi che la continenza fattuale, del tutto esistente, avrebbe giustificato l'applicazione, quale reato all'apice della progressione, della fattispecie di tortura.

Un rapido confronto delle cornici edittali sembra di ausilio. La fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 572 c.p. commina la pena dai 12 ai 24 anni di reclusione in caso di verifica della morte⁸⁷, mentre l'ultimo comma dell'art. 613 *bis* c.p. prevede la pena di anni 30 di reclusione nel caso in cui la morte sia conseguenza non voluta e dell'ergastolo nel caso in cui la morte sia conseguenza voluta.

Pare, dunque, che profili di maggiore disvalore presenti proprio la fattispecie di tortura, che costituirebbe l'esito finale della progressione delittuosa, risultando già *per tabulas* la sua più spiccata gravità. Rimane tuttavia il dubbio sul dolo, perché la sua prova richiede la dimostrazione di una rappresentazione e di una volizione più marcati, aventi ad oggetto tutti i molteplici elementi di cui all'art. 613 *bis* e anche l'evento morte.

In presenza di una fattispecie dalle note così peculiari quale la tortura privata, pensata per un contesto criminologico assai differente rispetto ai casi di violenza intrafamiliare⁸⁸, si ritiene che la soluzione della Corte di assise d'appello sia comunque quella che meglio coglie i profili di sovrapposizione tra i fatti e, in ragione di ciò, la soluzione che garantisce, secondo un'operazione *in bonam partem*, una risposta sanzionatoria, comunque proporzionata al disvalore del gravissimo fatto commesso.

La sentenza di Cassazione, di contro, svela come di fronte allo sconcerto determinato da condotte di tale crudeltà e alla conseguente necessità di adeguata stigmatizzazione della stessa, si tenda a percorrere soluzioni di inasprimento della penalità, rischiando però di concentrarsi sul solo carico retributivo. Pur a fronte di un fatto abominevole, contestare prima e ritenere provate poi la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. e la tortura aggravata dall'evento morte quale conseguenza voluta dall'agente equivale a operare una precisa scelta per l'utilizzo della pena nella sua sola funzione retributivo/afflittiva a discapito di una considerazione più adeguata delle peculiarità del fatto.

Resta da domandarsi, in contesti come questi, a cosa si possa mirare utilizzando la tortura quale nuova fattispecie per inglobare i casi di violenza domestica più efferati: sicuramente non ad una reale opera di prevenzione, che si attua piuttosto con politiche culturali e sociali, né ad una effettiva tutela delle vittime, che invece richiede, inevitabilmente, la presa in carico delle situazioni a rischio da parte dell'ordinamento nel suo complesso.

⁸⁷ La morte o le lesioni personali gravi o gravissime derivano dalla condotta come conseguenza non voluta. È evidente che oggi il nesso fra condotta di maltrattamenti ed evento non può comunque esaurirsi sul terreno della causalità, dovendosi invece interpretare il capoverso in conformità al principio di colpevolezza. Su questo tema, cfr. BERTOLINO (2022), pp. 681-709.

⁸⁸ Sul tema della violenza nel contesto familiare, si veda, ampiamente, BERTOLINO (2015), pp. 1710 ss.

5. Conclusioni.

Nel chiudere le riflessioni oggetto del contributo, preme sottolineare come la mutevolezza degli accadimenti concreti mal si presta ad essere ingabbiata nei rigidi rapporti formali fra fattispecie. Si è potuto notare come, specie nei casi di attività delittuosa dinamica a coefficiente di offensività crescente, occorra individuare con precisione gli elementi del caso da tenere in considerazione per la successiva opera di sussunzione normativa e, eventualmente, per l'affermazione della ricorrenza di un concorso apparente di norme.

Tale momento è del tutto cruciale, se si vogliono evitare indebite duplicazioni sanzionatorie e un *oversanctioning* che, oltre a perdere il legame con il disvalore che si è prodotto nel concreto, non fa che premere sul pedale della sanzione retributivo/afflittiva, con un non secondario effetto di incisione sui numeri sempre altissimi della popolazione carceraria.

Una riflessione più accurata sulle circostanze di fatto idonee a individuare il rapporto di continenza tra accadimenti risulta oggi più che mai opportuna, se si vuole restituire alla giurisprudenza una aderenza all'accadimento concreto e se si vuole rendere meno rigido il suo volto, non potendo ritenersi appagante il riferimento, a volte errato, alle istanze di *ne bis in idem* o di proporzionalità della risposta sanzionatoria.

Nella riflessione scientifica e nell'applicazione pratica, dunque, occorrerà coltivare particolare sensibilità e rinnovata attenzione al magma incandescente del fatto. La sfida per l'interprete risiederà pertanto nella capacità di resistere alla tentazione della semplificazione, addentrandosi nella complessità degli elementi di fatto – nelle sue sfumature e particolarità – in modo da cogliere non solo il nucleo di disvalore da punire, ma anche il grido di umanità di cui il fatto di reato è solo una forma espressiva, in modo da individualizzare davvero la pena.

Bibliografia

- AIMI, Alberto (2020), *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, (Torino, Giappichelli).
- ANGELO COMNENO, Mario Bernardo (1954), *Reato abituale – istantaneo – permanente – continuato – progressivo*, (Roma, A. Urbinati).
- BARTOLI, Roberto (2022), "La tutela della persona dalle aggressioni violente", in BERTOLINO, Marta (Ed.), *Reati contro la famiglia*, in PALAZZO, Francesco, PALIERO, Carlo Enrico, PELISSERO, Marco (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, (Torino, Giappichelli), pp. 159-254.
- BATTAGLINI, Giulio (1940), *Diritto penale, II ed.*, (Padova, Cedam).
- BERTOLINO, Marta (2022), "Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione", in MACARIO, Francesco (Ed.), *Enc. dir., I TEMATICI, Famiglia, IV*, (Milano, Giuffrè), pp. 681-709.
- BERTOLINO, Marta (2015), "Violenza e famiglia attualità di un fenomeno antico", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1710-1742.
- BERTOLINO, Marta (2010), *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, (Torino, Giappichelli).

- BIN, Ludovico (2023), "Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale", *Legislazione penale*, pp. 1-45.
- BIN, Ludovico (2022), *Unità e pluralità nel concorso di reati*, (Torino, Giappichelli).
- BRASCHI, Sofia (2020), *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, (Padova, Cedam).
- BRUNELLI, David (2002), "Unità comportamentale, unità o pluralità di reati: alcune proposizioni", *Studium iuris*, 7-8, pp. 891-899.
- CANTISANI, Claudia (2025), "Il reato complesso come forma di tipicità unitaria e originaria", *Legislazione penale*, pp. 1-38.
- CARINGELLA, Francesco (2024), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, (Napoli, Dike).
- COLELLA, Angela (2025), "Sub Art. 613 bis c.p.", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (Eds.), *Codice penale commentato*, VI Ed., Tomo III, (Milano, Wolters Kluwer).
- COLELLA, Angela (2016), "Verso il nuovo delitto di tortura", in *Libro dell'anno del Diritto 2016*, (Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani), pp. 121-126.
- DELL'OSSO, Alain (2017), *Riciclaggio, proventi illeciti e sistema penale*, (Torino, Giappichelli).
- DEL ROSSO, Dania (1976), "Spunti problematici in tema di reato progressivo e progressione criminosa", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 623-640.
- FALCINELLI, Daniela (2017), "Il fatto di reato sullo sfondo del *ne bis in idem* nazionale-europeo", *Archivio penale*, pp. 63-81.
- FINOCCHIARO, Stefano (2017), "Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione", *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 5, pp. 344-350.
- IORE, Carlo e IORE, Stefano (2023), *Diritto penale. Parte generale*, (Utet, Milano).
- GRISPIGNI, Filippo (1932), *Corso di diritto penale secondo il nuovo codice*, (Padova, Cedam).
- LEOTTA, Carmelo Domenico (2022), "Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata", *Giurisprudenza italiana*, 1, pp. 197-202.
- MANTOVANI, Ferrando (1966), *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, (Bologna, Zanichelli).
- MANTOVANI, Ferrando e FLORA, Giovanni (2023), *Diritto penale. Parte generale*, (Padova, Cedam).
- MASERA, Luca (2006), "voce Concorso di norme e concorso di reati", in CASSESE, Sabino (Ed.), *Dizionario di diritto pubblico*, II, (Milano), pp. 1162 ss.
- MAZZANTI (2025), *Il problema degli obblighi convenzionali di tutela penale. Gli effetti espansivi della penalità derivanti dalla protezione dei diritti umani*, (Torino, Giappichelli).
- PIFFER, Guido (2023), *Manuale di diritto penale giurisprudenziale. Parte generale*, (Roma, Pacini).
- PIZZOLANTE, Giuseppina (2024), "Alcune riflessioni in tema di violenza domestica correlata alla libera circolazione e al diritto di soggiorno dei coniugi dei partner extra UE", *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 2, pp. 322-348.
- PROVERA, Alessandro (2025), "«Non si lavora a fare e a ritagliar finimenti al cavallo che si vuol lasciar correre». Il delitto di tortura inesauribile fonte di problemi ermeneutici e applicativi", *Archivio penale*, 3, pp. 1-48.

- PUGIOTTO (2018), "Una legge sulla tortura non contro la tortura. Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. 110 del 2017", *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 389-419.
- RANIERI, Silvio (1942a), *Reato progressivo e progressione criminosa*, (Milano, Giuffrè).
- RANIERI, Silvio (1942b), "Intorno al problema della progressione criminosa", *Jus - Rivista di scienze giuridiche*, I, pp. 23-40.
- RISICATO, Lucia (2018), "L'ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del diritto penale e crimini contro l'umanità", *DisCrimen*, pp. 1-20.
- ROMANO, Mario (2004), *Commentario sistematico del Codice Penale*, I, (Milano, Giuffrè).
- SABATINI, Guglielmo (1932), "Il reato progressivo nel sistema delle deroghe al concorso di reati", in *Scritti in onore di Ugo Conti*, (Città di Castello, Unione Arti Grafiche).
- SABATINI, Guglielmo (1946), *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, I, (Catania, Casa del Libro).
- SALTELLI, Carlo e ROMANO DI FALCO, Enrico (1931), *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, I, n. 274, (Torino, Utet).
- SCOLETTA, Marco (2023), *Idem crimen. Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, (Torino, Giappichelli).
- SOTIS, Carlo (2020), "Il "concorso materiale apparente": confine tra artt. 15 e 81 c.p.", *Giurisprudenza italiana*, pp. 189-193.
- VALLINI, Antonio (2011), "Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro", *Diritto penale e processo*, 7, pp. 848-858.
- VASSALLI, Giuliano, (1987), "Progressione criminosa e reato progressivo", *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, pp. 1150-1164.